



Provincia di Pisa
Piazza S. Anna n°1 56045- Pomarance (PI)- Tel.
0588/62311 Fax 0588/654

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO IPPICO COMUNALE SANTA BARBARA"

(CIG: 9329762B27 - CPV:92610000-0)

CAPITOLATO SPECIALE

Art.1-Oggetto

Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo e relative pertinenze di proprietà comunale denominato "**Centro Ippico Comunale Santa Barbara**", ubicato nella zona periferica del capoluogo comunale.

Il Centro Ippico è costituito dagli immobili, strutture pertinenziali ed aree, rientranti nel perimetro contraddistinto al NCEU foglio 32 mappale 832, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e composti in modo più dettagliato da:

- Campo di gara recintato circa 60mX40m, con area sovrastante fornita di tettoia per ospitare i giudici di gara
- Maneggio coperto con tendostruttura
- Terreni e strutture ad uso paddock
- Un fabbricato indipendente adibito a box stallaggio
- Un fabbricato adibito a club house con annessi box
- Bagni prefabbricati
- Fienile/ricovero attrezzature
- Concimaia
- Area lavaggio animali
- Tondino per addestramento

Al concessionario (d'ora in poi indicato anche come "gestore") è data inoltre la possibilità di utilizzare, ai fini della valorizzazione dell'area e delle attività del Centro Ippico come descritte nel proseguo, una porzione della particella 32 mappale 844 come identificata nella tavola allegata.

Laddove il gestore per lo svolgimento temporaneo di particolari attività ed iniziative, necessiti di alcune aree attigue a quella in concessione presenta apposita istanza al Comune.

Art.2-Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione o dalla consegna dell'impianto qualora avvenga anticipatamente ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.

Art. 3–Valore stimato della concessione

Il valore complessivo della concessione, così come definito dall'art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e come anche esposto nella relazione tecnico illustrativa, è stimato in € 615.500,00 come da Piano Economico Finanziario e da Relazione Tecnico Illustrativa, disponibili tra la documentazione di gara.

Il gestore in virtù della concessione ha diritto ad introitare tutti i ricavi derivanti dalla gestione per tutta la durata della concessione.

Il Comune corrisponderà al gestore un contributo una tantum di € 15.000,00 esclusivamente quale compartecipazione agli interventi di adeguamento necessari alla tendostruttura presente e come dettagliati nella relazione del tecnico disponibile tra la documentazione di gara.

Il contributo di cui sopra sarà liquidato previa presentazione di idonea rendicontazione.

Art.4–Destinazione d'uso e finalità dell'impianto

La gestione dell'impianto in questione è finalizzata in via principale a garantire lo svolgimento e la promozione della pratica sportiva dell'equitazione in tutte le sue forme e discipline. La struttura è adibita altresì a servizio di stallaggio e addestramento prestato nei confronti degli esemplari equini di proprietà di soggetti privati.

Allo svolgimento dell'attività sportiva si dovranno accompagnare iniziative di natura ludico-ricreativa destinate in particolare agli studenti delle scuole ma anche di inclusione sociale indirizzate in modo peculiare a soggetti con fragilità. A tutto ciò si dovranno aggiungere attività e progetti mirati alla valorizzazione turistica del territorio.

Il gestore al fine di salvaguardare la destinazione pubblica dell'impianto è tenuto a favorire un utilizzo della struttura il più ampio possibile, garantendo l'accesso e la fruibilità della stessa a tutte le categorie di utenti, salvo eccezioni che dovranno essere debitamente motivate.

Fatta eccezione per eventi dimostrativi e estemporanei, come specificato in seguito, nell'impianto è esclusa la pratica di discipline sportive diverse dall'equitazione.

Art.5-Sostentamento della razza autoctona Monterufolina

Il gestore, per tutta la durata della concessione è obbligato ad ospitare a titolo gratuito gli esemplari equini di razza Monterufolina di proprietà dell'Amministrazione comunale, attualmente in n. di 4.

Il mantenimento dei cavalli è al momento regolato da una convenzione siglata con l'Associazione "Cavallino di Monterufoli" (Rep. 2455 del 19 ottobre 2011), soggetto delegato dal Comune di Pomarance all'allevamento dei cavallini.

In virtù di tale concessione i nuovi esemplari nati diverranno di proprietà dell'Associazione del Cavallino di Monterufoli ai sensi della menzionata convenzione. Agli attuali esemplari deve essere destinata adeguata porzione della particella 844 del foglio 32 e specificamente individuata nella tavola allegata, compresa tra le strutture del Centro Ippico e il "Parco dei Collazzi", con adeguate strutture (4 box 3X3, 3 tettoie 4X3 e paddock). L'area riservata all'Associazione Cavallino di Monterufoli viene gestita sotto la diretta responsabilità di quest'ultima anche se sono auspicabili accordi con il gestore per un utilizzo condiviso che non deve comunque andare a discapito dell'allevamento e della cura dei cavallini.

Il gestore è tenuto sia a garantire all'Associazione Cavallino di Monterufoli l'accesso gratuito alle strutture del Centro Ippico (tensostruttura e maneggio scoperto) per le attività di doma e addestramento dei cavalli di razza monterufolina che a conservare le caratteristiche di Centro Pilota finalizzato al recupero e alla caratterizzazione dei genotipi animali autoctoni, attribuite al Centro Ippico comunale di Santa Barbara nell'ambito del progetto Vagal, finanziato sul programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA-FRANCIA "Marittimo"2007-2013.

Il gestore direttamente o anche per mezzo dell'Associazione del Cavallino di Monterufoli può disporre del Centro Ippico per ospitare altre razze autoctone o in via di estinzione.

Art.6-Obblighi ed oneri a carico del gestore

Il gestore, che con la partecipazione alla procedura di concessione dà atto di conoscere, anche a seguito del sopralluogo obbligatorio richiesto dal disciplinare, lo stato dei luoghi e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, è tenuto a provvedere alla gestione dell'impianto e delle attrezzature e si obbliga a mantenerlo in stato di efficienza e sicurezza, accollandosi i seguenti oneri generali, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo:

- 1 la custodia degli impianti e delle attrezzature
- 2 la pulizia dell'impianto e di tutte le aree prospicienti. La pulizia è da intendersi sia come gestione/rimozione di rifiuti secondo la normativa di settore e i regolamenti vigenti, che come mantenimento in condizioni di ordine e decoro in ogni ambiente al chiuso e all'aperto. Anche la gestione del verde – con le precisazioni di cui all'art. 6 – rientra tra gli adempimenti di cui al presente punto.
- 3 acquisto dei materiali ed accessori necessari a garantire la permanente efficienza e fruibilità degli impianti
- 4 la manutenzione dell'impianto nel suo complesso, compresi arredi e attrezzature, ivi compreso il reintegro del materiale sportivo che andasse deperito durante il periodo di gestione anche a causa dell'ordinaria usura.

Nel dettaglio, salvo quanto sopra riportato, il gestore dovrà provvedere alle seguenti manutenzioni di carattere **ordinario e straordinario**:

- Impianto elettrico: riparazione dei danni causati all'impianto sia a causa dell'ordinaria usura, che per incuria, cattivo uso o mancata vigilanza da parte del gestore; sostituzione di lampadine, neon e tutto quanto costituisce materiale di ordinario consumo, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle torri-faro come disposto dall'art. 7. Sono altresì a carico del gestore le verifiche periodiche all'impianto come disposto dalla normativa di settore. A tal fine saranno consegnati schemi e disegni degli impianti in essere.

- Impianto idraulico, produzione di acqua calda e smaltimento reflui: manutenzione dei bollitori, caldaie addolcitori, centrali termiche, ecc., stasatura di tubazioni e scarichi, mantenimento in efficienza - anche attraverso ispezioni periodiche - dei pozzi biologici. Il tutto nel rispetto dei manuali d'uso che saranno consegnati al gestore al momento della presa in carico dell'impianto.

È a carico del gestore anche la sostituzione di rubinetterie e sanitari ove presenti così come la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche e delle pompe idrauliche di sollevamento del sistema idrico dell'intero centro ippico. Si precisa che il Centro Ippico è già predisposto tramite cisterne e pompe, per la realizzazione di un impianto di irrigazione del campo di gara all'aperto. Il Centro Ippico è dotato di regolare autorizzazione agli scarichi rilasciata dal Comune di Pomarance. Sarà cura del gestore richiedere la voltura del titolo a proprio nome.

- Infissi: sostituzione di vetri e serrature; interventi di manutenzione di porte, finestre, staccionate, cancelli e serramenti in genere.

- Locali al chiuso: imbiancatura, verniciatura, manutenzioni delle parti in legno interne ed esterne, piastrellature, pulizia, igiene e disinfezione.

- Aree all'aperto: manutenzione e ove occorra in conseguenza del transito di autoveicoli pesanti a servizio del Centro Ippico, inghiaatura delle aree esterne compreso lo spazio adibito alla sosta ubicato all'ingresso del centro e il tratto di strada che conduce al Parco dei Collazzi.

- Maneggio scoperto: tracciatura, irrigazione, rullatura, riporto di terra, manutenzione staccionata.

- Maneggio coperto: tracciatura, irrigazione, rullatura, riporto di terra

- Tendostruttura: in seguito agli interventi di adeguamento previsti, controllo dei tiraggi e dei fissaggi, pulizia e riparazione dei teli, riscaldamento in caso di nevicata al fine di evitare accumulo che possa provocare danni strutturali;

- Verde esterno: pulizia ed adeguata sistemazione di tutto ciò che concerne gli spazi esterni di

competenza e gli accessi alle strutture stesse, potatura di piante e manutenzione del verde in genere (salvo quanto di competenza del Comune in base all'art.7), regimentazione acque, controllo e pulizia periodica delle caditoie.

Sono altresì a carico del gestore:

1. le spese relative all'energia elettrica, al teleriscaldamento, al gas metano o altro tipo di approvvigionamento energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, all'acqua potabile erogata dal pubblico acquedotto e le spese relative all'impianto e all'esercizio del telefono e della rete internet, compresi eventuali nuovi allacci. A tal fine il gestore è tenuto a provvedere nel termine massimo di 45 giorni dalla presa in custodia dell'impianto alla intestazione tramite voltura di tutte le utenze presenti eventualmente ancora intestate al Comune. In caso di mancata intestazione delle volture nei tempi stabiliti con eventuale addebito al Comune delle suddette spese comporterà l'escussione della cauzione definitiva fino alla corrispondenza dell'importo dovuto.
2. le imposte e tasse previste dalla legge qualunque sia l'acronimo che verrà attribuito alla stessa.
3. gli adempimenti relativi alla gestione della concimaia secondo la normativa applicabile in considerazione dell'uso che viene fatto del letame.

A supporto dell'attività manutentiva descritta saranno consegnati al gestore gli schemi e i manuali dei vari impianti.

Il gestore potrà provvedere ai lavori di manutenzione in economia sia con propri mezzi e personale, sia rivolgendosi a terzi qualificati.

Tutte le manutenzioni straordinarie apportate resteranno a beneficio del Centro ippico e diverranno di proprietà comunale alla scadenza del contratto di concessione, senza che il gestore possa vantare diritti in merito o pretendere corrispettivi in denaro.

Saranno parimenti acquisite dal Comune le migliori e le attrezzature proposte in sede di offerta tecnica.

Gli ulteriori arredi e attrezzature acquistati dal gestore per la migliore e più efficiente gestione delle attività ma non presenti nel piano delle migliori, rimarranno nella disponibilità del gestore fatta salva la possibilità di applicare quanto previsto dall'art.2561 quarto comma del Codice Civile.

Le manutenzioni straordinarie a carico del gestore, che non facciano già parte del piano di miglioramento presentato, dovranno essere comunicate o preventivamente autorizzate dal Comune ed a tal fine il gestore è tenuto a produrre le relative certificazioni ed ogni ulteriore elemento utile alla corretta gestione e manutenzione.

Il gestore non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, anche nel caso di piantumazioni, recinzioni vegetali, opere complementari ed accessorie, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, così come è vietato il cambio di destinazione, sotto pena di risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto.

Il gestore è obbligato a riconsegnare l'impianto alla scadenza o in caso di risoluzione della convenzione, libero da persone e/o cose non afferenti l'utilizzo dell'impianto ed in stato di manutenzione adeguato per la successiva procedura di affidamento.

Il medesimo si impegna a garantire, in modo costante la presenza e l'intervento di personale al fine di assicurare tutti gli adempimenti a proprio carico come descritti nel presente articolo.

Il gestore si obbliga a richiedere, a cura e spese proprie, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o pareri prescritti per l'esercizio di tutte le attività da svolgere.

Art.7-Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

Ai fini della presente concessione sono a carico del Comune:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle torri faro installate presso il maneggio recintato;
- la potatura ed il taglio delle piante e alberi di grandi dimensioni che necessitano di adeguati mezzi meccanici o professionalità specifiche. Anche l'eliminazione di processionarie nei suddetti casi è a carico del Comune.
- la realizzazione di un nuovo fabbricato box stallaggio in sostituzione dell'attuale identificato sulla tavola allegata con la lettera "S";
- manutenzione straordinaria agli immobili e strutture presenti esclusivamente se dovuta a danneggiamenti provocati da rilevanti ed imprevedibili eventi esterni pertanto qualificabili come casi fortuiti o causa forza maggiore;
- manutenzione straordinaria degli impianti idrici a servizio del Centro Ippico incassati nel sottosuolo, nei muri e pavimenti;

Il Comune assume altresì l'impegno a presentare istanze su appositi avvisi pubblici di finanziamento per l'efficientamento energetico dell'impianto.

Art.8-Gestione Economica

Il gestore al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario è libero di stabilire tariffe e prezzi propri sia per lo stallaggio dei cavalli, sia per le attività sportive, ricreative e promozionali praticate purchè queste ultime vengano applicate senza nessun tipo di discriminazione nei confronti degli utenti. Il gestore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Comune le tariffe applicate per tutte le attività equestri che per lo stallaggio.

Art.9-Fruibilità degli impianti da parte dell'Amministrazione comunale

Il gestore è tenuto a supportare e supervisionare gratuitamente eventuali manifestazioni sportive, culturali e ricreative che vengano promosse dal Comune ed altri soggetti istituzionali nell'impianto sportivo.

Per le suddette iniziative il Comune si impegna a dare comunicazione al gestore almeno 20 (venti) giorni prima del loro svolgimento.

Poiché come meglio definito nel proseguo del capitolato, il gestore rimane interamente responsabile per danni a cose e/o persone, qualora quest'ultimo ravvisi elementi di rischio nella concessione delle strutture per le manifestazioni di cui sopra, potrà negarne la disponibilità purchè motivata ed in contraddittorio con il Comune.

Con le stesse modalità verrà disciplinata la concessione dell'impianto per eventuali attività degli Istituti scolastici del Comune di Pomarance.

Il gestore provvederà in ogni caso alla pulizia dell'impianto in seguito allo svolgimento delle suddette manifestazioni.

Tali attività potranno essere valutate come elementi premianti in occasione di bandi per la concessione di contributi pubblicati dal Comune.

Art.10-Manifestazioni di carattere non sportivo

Nel caso in cui il gestore direttamente o attraverso un soggetto terzo, intenda promuovere od organizzare negli impianti manifestazioni a carattere non prettamente sportivo (o comunque diverse dalla destinazione specifica dell'impianto come centro ippico) dovrà presentare di volta in volta specifica richiesta di autorizzazione all'Ufficio Sport che potrà o meno concederla tenuto conto della sola salvaguardia degli impianti e di eventuali vincoli regolamentari.

Per tutte le altre manifestazioni o eventi di natura sportiva o promozionale attinenti alla destinazione dell'impianto il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia.

Art.11-Pubblicità

La pubblicità commerciale eventualmente effettuata sottostà alle vigenti normative in materia di autorizzazioni e tributi o canoni.

Alla scadenza della convenzione non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizione dei marchi a nessun titolo, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.

Il gestore è tenuto ad esporre qualsiasi materiale pubblicitario o promozionale su richiesta scritta del Comune, le cui spese non potranno essere poste a carico del gestore.

Art.12-Verbale di consistenza

Successivamente alla stipula del contratto per la concessione dell'impianto, verrà redatto a cura del Comune, un verbale di consistenza, in contraddittorio con il gestore, dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale, oggetto di concessione.

Detto verbale dovrà essere redatto in duplice copia di cui una da consegnarsi al gestore ed una da conservare agli atti del Comune.

Art.13-Spese ed oneri fiscali

Tutte le eventuali spese e gli oneri fiscali inerenti alla stipula e la registrazione del contratto, che sarà sottoscritto mediante scrittura privata, sono a carico del gestore.

Art.14-Divieto di sub concessione e cessione

Sono vietate la cessione e la sub-concessione del contratto di concessione come anche la cessione della gestione, anche temporanea, del Centro Ippico, pena la risoluzione del contratto.

Art.15-Risoluzione, recesso e revoca del contratto

1. Il contratto sottoscritto può essere risolto in qualsiasi momento per inadempimento degli obblighi contrattuali.

2. E' facoltà del Comune, comunque, risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) Ingiustificata interruzione delle attività oggetto del presente capitolato
- b) Gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività di gestione;
- c) Mancata attuazione dei progetti presentati in sede di offerta tecnica, (salvo cause di forza maggiore);
- d) ripetute infrazioni alle leggi e dai regolamenti;
- e) inadempimento degli obblighi verso l'Associazione del Cavallino di Monterufoli (art.5)

3. In ogni caso la risoluzione del contratto per inadempimento del gestore, comporta la possibilità per il Comune di richiedere il risarcimento dei danni.

Il Comune può inoltre revocare la concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art.176 c.4 del D. Lgs. 50/2016.

Salvo quanto previsto dall'art.109 comma1 del D.lgs.50/2016, il Comune è esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

Il gestore può richiedere la risoluzione dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile.

Art.16-Clausola di manleva

Il gestore si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Pomarance da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri e risarcimenti che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto.

Art.17-Controllo dei Servizi

Il gestore svolgerà i servizi con la propria organizzazione e a proprio rischio, assumendosi tutte le responsabilità derivanti e conseguenti, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del presente capitolato, garantendo tutte le prestazioni accessorie che si rendessero necessarie per lo svolgimento dei servizi affidati in concessione.

Il Comune verificherà che i servizi siano prestati con la massima cura e diligenza. A tal fine, potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica circa la regolare esecuzione. Sulla base di tale verifica verranno avviate le eventuali contestazioni di cui ai successivi punti.

Al fine di garantire la funzionalità della vigilanza e delle verifiche, il gestore fornirà al personale incaricato tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso ai locali ed alle aree interessate, nonché fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la relativa documentazione.

Qualora gli accertamenti effettuati evidenzino la mancata esecuzione delle opere di manutenzione a suo carico, l'Amministrazione inviterà il gestore ad eseguire le stesse, assegnando un tempo congruo per la loro esecuzione.

Qualora da successivi controlli l'Amministrazione verifichi la mancata esecuzione dei lavori richiesti e improcrastinabili, si riserva il diritto, compatibilmente con le proprie disponibilità di eseguirle direttamente addebitando le relative spese al gestore.

Art.18–Rappresentanza del gestore-Referente

Il gestore è tenuto a comunicare al Comune la nomina di un Referente della concessione, sempre rintracciabile attraverso la rete di telefonica fissa, mobile e a mezzo e-mail, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività. In caso di emergenze, il Referente dovrà essere in grado di intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto.

Il Comune dovrà rivolgersi direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali avverranno con il Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Comune dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del gestore.

Art.19–Responsabilità del gestore e assicurazioni

Il gestore è responsabile della corretta esecuzione della concessione ed assume anche la funzione di custode degli immobili e delle attrezzature presenti.

Per tutta la durata della concessione, il gestore è pertanto direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia di proprietà comunale che di terzi, che siano conseguenza del comportamento del personale adibito ai servizi affidati, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da non corretta custodia.

Il gestore sarà ritenuto responsabile di eventuali furti o danni verificatisi durante l'orario di apertura o in conseguenza di comportamenti negligenti da parte del personale addetto. Per gli stessi eventi verificatisi durante la chiusura del Centro Ippico il gestore dovrà dimostrare di aver messo in atto tutte le precauzioni necessarie.

Il gestore per quanto sopra è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile valevole per la durata della concessione con massima le non inferiore a € 1.000.000,00.

Il gestore fornisce una ulteriore polizza assicurativa a copertura di eventuali danni agli impianti ed alle attrezzature, per un massimale di € 500.000,00.

La polizza assicurativa dovrà coprire il complesso anche per i rischi contro incendio, fenomeni atmosferici di forte intensità, e di altri danni materiali causati da atti vandalici di ogni tipo e sabotaggio.

Copia della polizza dovrà essere presentata al Comune contestualmente alla sottoscrizione del contratto o all'inizio del servizio se disposto dalla stazione appaltante in via d'urgenza.

Il gestore assume sin d'ora l'obbligo di notificare al Comune qualsiasi variazione al testo di polizza. Inoltre il gestore si impegna a fornire prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

Si precisa comunque che:

- i massimali indicati non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte del gestore;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative sopra richiamate non esonera il gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, il quale risponderà direttamente del danno arrecato all'ente.

Art.20-Trattamentodei dati personali

Per l'attività oggetto dell'appalto, il gestore assume la qualifica d'incaricato del trattamento dati

personali in nome e per conto del Comune ai sensi del 3D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679.

In tale qualifica, il gestore può trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività appaltate adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Il gestore, Responsabile del trattamento dei dati personali, si impegna altresì a comunicare al Comune i nominativi dei soggetti delegati del trattamento dei dati personali prima della stipula del contratto.

Art.21–Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Pisa.

Art.22-Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto e specificato nel presente capitolato si applicano le altre disposizioni vigenti applicabili in materia.

Allegati:

- *Relazione tecnico-descrittiva*
- *PEF*
- *Tavola area concessione*
- *Relazione Tendostruttura*

**Il Direttore del Settore Sviluppo e Promozione del Territorio,
Comunicazione Istituzionale**
Dott. Nicola Raspollini